



Schema delibera di Assemblea di bacino

OGGETTO: Programmazione di bacino 2024-2038 - Progetto gestione rifiuti galleggianti MISP – presa d’atto delle linee guida approvate tra Autorità di Bacino distrettuale Alpi Orientali, Veritas S.p.A., Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

Richiamati

- l’art. 203 co.3 del **D.Lgs. 152/2006** “Codice dell’Ambiente” che stabilisce: “(...) Le Autorità d’ambito (...) definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d’ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall’applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato”;
- l’art. 3-bis, co. 1-bis, **Decreto Legge n. 138/2011** convertito con L. n. 148 del 14 settembre 2011 che recita come segue: “Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. [...] Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall’articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali [...]”.
- la **L.R. Veneto n. 52/2012** che:
 - o all’art. 2 co. 1 individua nel territorio regionale l’ambito territoriale ottimale “Ai fini dell’ottimale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, come previsto ai sensi dell’articolo 199, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
 - o all’art 3 co. 5 indica le funzioni attribuite ai Consigli di Bacino, istituiti in ambiti sub regionali, “per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani”;
 - o all’art. 3 co. 6 affida ai Consigli di Bacino l’esercizio delle seguenti attività:
 - a. quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
 - b. individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;



Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

- c. indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; su delega regionale i consigli di bacino possono procedere all'affidamento della gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previsti dalla programmazione regionale, da svolgersi secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni previste dalla convenzione stessa;
- d. approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;
- e. determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- f. vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;
- g. individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
- h. formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, già di competenza delle autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 199, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

Dato atto

- che con la LRV 52/2012 è stato esteso il perimetro dell'ambito territoriale ottimale all'intero territorio regionale rispetto all'assetto normativo regionale preesistente che poneva l'ambito ottimale a livello provinciale;
- che, conseguentemente, la Regione ha adottato un proprio Piano per la gestione dei rifiuti, approvato con la deliberazione di Consiglio Regionale N. 30/2015 e aggiornato con DGRV n. 988 del 9 agosto 2022;

Richiamata

- la **Convenzione** per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente afferente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia, sottoscritta il 24.11.2014 a rogito del Segretario Generale del Comune di Venezia (Repertorio n. 130974/2012), che istituisce il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente quale ente pubblico con personalità giuridica ed autonomia organizzativa e patrimoniale e partecipato da 45 Comuni;
- l'art. 9 comma 2, lett. e) ed f) della Convenzione Istitutiva che prevede le seguenti attribuzioni all'Assemblea di Bacino:
 - o e) approvazione della programmazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti definita sulla base della quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
 - o f) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;



Richiamate

- la L. 17 maggio 2022, n. 60. Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»), in particolare, l'art. 3, comma 1, relativo alle campagne di pulizia dei rifiuti volontariamente raccolti;
- la Deliberazione ARERA, 3 agosto 2023 386/2023/R/RIF di istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, che nell'allegato A:
 - all'art.1 riporta la definizione di rifiuti volontariamente raccolti, ovvero i rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 60/22, che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b-ter) del decreto legislativo 152/06;
 - all'articolo 2, comma 1, lettera a), prevede che "a decorrere dall'1 gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva: *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno";
 - all'Articolo 4 prevede l'Istanza per il riconoscimento dei costi sostenuti dai gestori.

Preso atto pertanto

- che dal 25 giugno 2022 sono in vigore le disposizioni della legge 17 maggio 2022, n. 60 sulla gestione semplificata dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti nelle acque e sulle biomasse vegetali spiaggiate (cd. Legge "Salva Mare").
- che le suddette due categorie di rifiuti ex "Legge Salva Mare" sono ora ricomprese nella definizione di "rifiuto urbano" ex articolo 183, Dlgs 152/2006.
- che sotto il profilo tariffario si evidenzia che dal 1° gennaio 2024 si applica la nuova componente perequativa della tassa rifiuti introdotta dall'Arera al fine di **coprire i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti**, sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni sulla redistribuzione dei costi di gestione di tale tipologia di rifiuti urbani approvate con **delibera Arera 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/Rif.**
- che allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare, il provvedimento stabilisce dunque un meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti basato sull'introduzione di una nuova componente perequativa unitaria, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari o per la tariffa corrispettiva. Tale componente, inizialmente fissata in misura pari a 0,10 euro/utenza, potrà essere aggiornata con cadenza annuale dalla stessa Autorità

Richiamate le seguenti deliberazioni dell'Assemblea di Bacino

- Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 7 del 19 aprile 2019 con cui sono state approvate le **Linee Guida di programmazione del Bacino**;
- Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 2 del 8.02.2022 avente ad oggetto "Approvazione **piano degli interventi del bacino 2020-2038** di Veritas S.p.A. ed Asvo S.p.A. (ora confluita in Veritas S.p.A. per la gestione dei rifiuti) e **piano stralcio delle proposte di intervento 2020-2026 nell'ambito del PNRR delle proposte di cui agli avvisi M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A e B**";



Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

- Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 1 del 23.02.2024 che approva il Piano delle Attività 2024-2026 e individua il seguente obiettivo operativo per il corrente anno:
Obiettivo 1): Aggiornamento dinamico programmazione di bacino e Piano degli interventi del bacino 2024-2038 di Veritas S.p.A. in attuazione delle normative comunitarie, nazionali e del Piano Regionale Rifiuti 2020-2030;
- Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 11 del 26.07.2024 ad oggetto "Allineamento della scadenza dell'affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio di gestione rifiuti urbani nei Comuni del Bacino Venezia. Approvazione Relazione ex artt. 14 e 17 del d.lgs. 201 del 2022, Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) 2024-2038 e contratto di servizio per la regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino Venezia ai sensi della Deliberazione Arera n. 385/2023/R/Rif";

Considerato

- che il Consiglio di Bacino, nell'attività istruttoria di aggiornamento del documento di programmazione intende conseguire nel proprio territorio gli obiettivi della pianificazione regionale, secondo le seguenti tematiche principali:
 - o *Quadro normativo di riferimento;*
 - o *Inquadramento territoriale;*
 - o *Stato di fatto del servizio di igiene urbana;*
 - o *Obiettivi e strategie di programmazione;*
 - o *Analisi della sostenibilità degli investimenti;*
 - o *Valutazione dell'impatto della regolazione;*

Considerato altresì

- che il territorio del Consiglio di Bacino ha una presenza molto importante di fiumi che escono sul Mar Adriatico e la Laguna di Venezia denominata area Sic (Sito di Interesse Comunitario), uno degli ecosistemi lagunari più estesi (550 Km² di superficie) e più importanti d'Europa e dell'intero bacino Mediterraneo, un'area umida naturale con un immenso patrimonio biologico, faunistico e floristico e con alcune specie animali e vegetali rare o minacciate d'estinzione;

Considerato

- che il Consiglio di Bacino è stato coinvolto dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali nel Progetto MISP "Misure Sperimentali nei corsi d'acqua del Distretto Alpi Orientali per la cattura dei rifiuti e delle Plastiche galleggianti", in quanto ETC (Ente Territorialmente Competente, secondo la regolazione ARERA);
- che la proposta progettuale MISP è contestualizzata nell'ambito della legge 17 marzo 2022 n. 60, ed in particolare dell'art. 6, il quale assegna al Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) il compito di avviare un programma sperimentale triennale **di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.**
- che l'ambito di applicazione è la Laguna di Venezia e il suo Bacino scolante, caratterizzato da:



Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

- o un elevato grado di antropizzazione, causa di molteplici impatti ambientali, tra i quali è inquadrabile anche la produzione e la dispersione nelle acque superficiali di rifiuti di vario genere;
- o una significativa presenza di rifiuti galleggianti nelle aste fluviali e nello specchio lagunare;

Considerato inoltre

- che la proposta progettuale MISP ha incontrato l'interesse del Consiglio di Bacino, poiché ricade negli scopi dell'ente intercettare i rifiuti galleggianti, come è stato più volte promosso dai rappresentanti dei Comuni in sede di Assemblea di Bacino;
- che nell'ambito del progetto MISP, il gestore Veritas S.p.A. è stato individuato quale assegnatario di un contributo per:
 - realizzare il mezzo natante;
 - utilizzare il mezzo natante per il recupero dei rifiuti galleggianti sia nei tratti navigabili dei corsi d'acqua del bacino scolante che in ambito lagunare per il loro successivo avvio a smaltimento;
 - provvedere all'esecuzione del servizio di tracking satellitare;
 - provvedere al prelievo dei rifiuti raccolti dalle barriere galleggianti d'intesa con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
- che le misure sperimentali hanno avuto avvio alla data del 1° luglio 2024 e cessano alla data del 31 dicembre 2026;
- che con precedente deliberazione dell'Assemblea di bacino n. 20 del 19.12.2023 è stato approvata la partecipazione all'accordo sulla gestione dei rifiuti raccolti sul fiume Sile su ambito dei due Consigli di Bacino Destra Piave e Venezia Ambiente: Raccolta e gestione dei rifiuti galleggianti sul fiume Sile. Appendice di adesione all'accordo di cooperazione per il contenimento dei rifiuti galleggianti e per il decoro e la fruibilità delle aree e dei percorsi naturalistici del parco naturale che coinvolge il Comune di Quarto D'altino ed i comuni del bacino Destra Piave-Priula in forma intercomunale e tra consigli di bacino.

Richiamato infine

- il Contratto di Servizio sottoscritto in data 12 agosto 2024 tra Consiglio di Bacino e Veritas S.p.A. e in particolare l'Articolo 4 ter "Modifiche al servizio e procedura di approvazione per l'affidamento di servizi ulteriori" e i seguenti commi:
 - Comma 3: secondo cui sono da intendersi **modifiche sostanziali**, quelle che *"comportano modifiche strutturali alle modalità di organizzazione dei servizi con carattere di continuità, anche con riferimento agli anni successivi. Tali modifiche incidono sui livelli prestazionali previsti nei Disciplinari tecnici, quindi negli standard e frequenze e conseguentemente nei costi del servizio e nel Piano finanziario di affidamento."*
 - Comma 5: *"In caso siano formalmente richieste modifiche sostanziali al Servizio affidato, purché siano coerenti con la programmazione di Bacino, il Gestore redige un progetto di modifica evidenziandone i relativi costi e l'impatto sull'equilibrio economico-finanziario della gestione. Tale progetto/proposta è sottoposto a valutazione, sia da parte del Consiglio di Bacino che del Comune interessato."*



Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

- Comma 6: *“Il Consiglio di Bacino e il Comune interessato valutano il progetto di modifica sostanziale e, in caso di valutazione positiva e di congruità tecnica ed economica, il progetto verrà autorizzato dal Consiglio di Bacino e dal Comune, compatibilmente con il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione.”*

Ritenuto

- che il progetto MISP sia da classificare quale **Modifica sostanziale al servizio** come da richiesta da parte del consiglio di bacino che ha avuto riscontro da Veritas S.p.A. con nota del 12 settembre u.s., ns prot. 1147, con una previsione del costo del turno della barca galleggiante di € 806,29 ed un range del costo annuo che può variare da € 95.000 a € 201.000 annui, per cui si riconosce la congruità tecnica ed economica oltre che la **coerenza con gli obiettivi nazionali e regionali sui rifiuti volontariamente raccolti**;

Ritenuto quindi

- di inserire nella Programmazione di bacino 2024-2038 il Progetto MISP 2024-2026 per il recupero dei rifiuti galleggianti sia nei tratti navigabili dei corsi d’acqua del bacino scolante che in ambito lagunare per il loro successivo avvio a smaltimento;
- di verificare la sostenibilità delle attività poste in essere con il Progetto MISP anche al termine della sperimentazione, inserendo i costi a PEF e verificando l’eventuale disponibilità di fondi secondo quanto disposto dalla delibera ARERA 386/2023/R/RIF;

Dato atto dell’acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

L’ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto delle Linee Guida firmate tra dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, Veritas S.p.A. e Consorzio di Bonifica Acque risorgive avente ad oggetto il Progetto MISP “Misure Sperimentali nei corsi d’acqua del Distretto Alpi Orientali per la cattura dei rifiuti e delle Plastiche galleggianti” per il triennio 2024-2026 per il recupero dei rifiuti galleggianti sia nei tratti navigabili dei corsi d’acqua del bacino scolante che in ambito lagunare per il loro successivo avvio a smaltimento e di inserirle nella Programmazione di Bacino 2024-2038;
- 3) dare mandato al Direttore di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti di cui al punto 2 e di verificare la sostenibilità delle azioni sperimentali di cui al Progetto MISP durante il triennio 2024-2026 ed anche al termine della sperimentazione, anche per il successivo inserimento dei costi a PEF, secondo la metodologia MTR-ARERA e verificando l’eventuale disponibilità di fondi secondo quanto disposto dalla delibera ARERA 386/2023/R/RIF;